



COMUNE DI TERGU

PROVINCIA DI SASSARI

Piazza Autonomia 1, 07030 - Tel.079/47.60.70 - Fax 079/47.61.31
e-mail comuneditergu@hotmail.com

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 6 DEL REG.	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) -
DATA 30-03-2018	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER LANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle **12:00** nella sala consiliare del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seconda** convocazione e in sessione **Straordinaria**, in seduta Pubblica, partecipato ai Sigg. Consiglieri a norma di legge.

Alle **12:00** ora di inizio dei lavori, risultano all'appello nominale;

SATTA GIAN FRANCO	A	LAMPIS GIUSEPPE	A
PAU ALESSANDRA	P	OPPO MARIANO	P
RUZZU LUCA	P	MURONI GIOVANNA	A
CARGIAGHE ANDREA	A	SERRA GIAMMARIO	A
PILERI FRANCESCO	P	PANI SARA	P
OGGIANO ANDREA	P		

Assegnati 11 – In carica 11 – Presenti N. 6 Assenti N. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. ALESSANDRA PAU nella sua qualità di Consigliere,

Partecipa il Segretario Giovanni Maria Manconi seduta è pubblica,

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo:

I Responsabili dei servizi interessati,

per quanto concerne la Regolarita' tecnica, parere Favorevole

per quanto concerne la Regolarita' contabile, parere Favorevole

ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del T.U.E.L. N. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.";

VISTO il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 30.03.2018, immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale) e sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale prevede che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..", al contempo dispone che "... La sospensione di

cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...”;

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, nel rispetto del principio europeo “chi inquina paga”;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, come risultanti dai prospetti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ...”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 30-03-2018 COMUNE DI TERGU

- comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio 2018, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 14 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." - Sezione 3 - Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, le tariffe per l'anno 2018 della TARI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 30-03-2018 COMUNE DI TERGU

relative alle utenze domestiche e non domestiche come risultanti dai prospetti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il procedimento di calcolo delle tariffe TARI è basato sul “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

DI DARE ATTO che, ai fini del calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche, viste le linee guida del MEF di cui in premessa, è stata utilizzata la classificazione delle attività per i comuni al di sopra a 5.000 abitanti, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività, poiché sul territorio dell'ente sono presenti categorie di utenze non domestiche che sono previste solo nella classificazione delle attività per i comuni al di sopra di tale livello;

DI INDIVIDUARE per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “I.U.C.” - Sezione 3 - Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall'art. 2135 c.c., riconosciuta a livello normativo sia nazionale sia regionale, apposita sottocategoria (7 bis - Agriturismi) alla quale verranno rapportati i coefficienti Kc e Kd, che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, indicati nelle tabelle allegate, al fine di ottenere una tariffa differenziata rispetto a quelle previste per gli alberghi o per altre attività similari;

DI RICONOSCERE per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “I.U.C.” - Sezione 3 - Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), l'agevolazione sotto forma di riduzione del 50% della tariffa, nella sua componente fissa e variabile, all'associazione di volontariato di protezione civile in relazione al riconoscimento del particolare valore sociale e interesse collettivo; la copertura finanziaria dell'agevolazione è assicurata attraverso specifica autorizzazione di spesa posta a carico del bilancio facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune dando atto che la stessa non eccede il 7% del costo complessivo del servizio;

DI DARE ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (aliquota deliberata dalla provincia di Sassari 5%);

DI QUANTIFICARE in € 118.064,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ALESSANDRA PAU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Maria Manconi

-
- Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- ◆ Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. N. 267/2000 e L.R. 38/94 modificata con la L.R. 4/95:
- ◆ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12-04-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 19 L.R. N. 4/95).
- ◆ E' stata trasmessa in data 12-04-2018 , ai capigruppo consiliari in copia.

Tergu, li 12-04-2018

Il Segretario Comunale
F.to Giovanni Maria Manconi

Copia conforme all'originale

Tergu, li 12-04-2018

**Il Segretario Comunale
Giovanni Maria Manconi**

Comune di TERGU

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					< 5000 Abitanti	84,282170					
Famiglie di 1 componente	84	9.903,40	24,2%	117,9	0,75	1,00	0,62	73,10	84,28	84,28	157,38
Famiglie di 2 componenti	91	12.211,20	26,2%	134,2	0,88	1,80	0,73	97,96	151,71	75,86	249,67
Famiglie di 3 componenti	53	7.173,00	15,3%	135,3	1,00	2,10	0,83	112,33	176,99	59,00	289,32
Famiglie di 4 componenti	31	4.159,00	8,9%	134,2	1,08	2,40	0,89	119,40	202,28	50,57	321,68
Famiglie di 5 componenti	8	1.003,00	2,3%	125,4	1,11	3,00	0,92	115,35	252,85	50,57	368,20
Famiglie di 6 o più componenti	1	108,00	0,3%	108,0	1,10	3,40	0,91	98,28	286,56	47,76	384,84
Non residenti o locali tenuti a disposizione	79	7.093,00	22,8%	89,8	0,75	1,00	0,62	55,67	84,28	84,28	139,95
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
Totale	347	41.650,60	100%	120,0		Media	0,816667		Media	61,34	

Comune di TERGU

UTENZE NON DOMESTICHE

								QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Categoria		Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		n	m ²	Coef	Sud >5000	Coef	Sud >5000		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3	562,00	max	0,63	max	5,50	0,87	1,31	2,18
2	Cinematografi e teatri	-	-	min	0,33	min	2,90	0,46	0,69	1,15
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	758,00	max	0,44	max	3,90	0,61	0,93	1,54
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	3.313,00	max	0,74	max	6,55	1,02	1,56	2,58
5	Stabilimenti balneari	-	-	min	0,35	min	3,10	0,48	0,74	1,22
6	Esposizioni, autosaloni	-	-	min	0,34	min	3,03	0,47	0,72	1,19
7	Alberghi con ristorante	1	992,00	ad-hoc	1,04	ad-hoc	8,98	1,44	2,14	3,58
7 bis	Agriturismi	1	356,00	min	1,01	min	8,92	1,40	2,13	3,53
8	Alberghi senza ristorante	35	1.074,38	med	0,97	med	8,50	1,33	2,02	3,35
9	Case di cura e riposo	-	-	min	0,90	min	7,90	1,24	1,88	3,12
10	Ospedali	-	-	min	0,86	min	7,55	1,19	1,80	2,99
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2	530,00	max	1,17	max	10,30	1,62	2,45	4,07
12	Banche ed istituti di credito	-	-	min	0,48	min	4,20	0,66	1,00	1,66
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	max	1,13	max	9,90	1,56	2,36	3,92
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	28,00	max	1,50	max	13,22	2,07	3,15	5,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	40,00	max	0,91	max	8,00	1,26	1,91	3,17
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	min	1,19	min	10,45	1,65	2,49	4,14
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1	32,00	min	1,19	min	10,45	1,65	2,49	4,14
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7	1.769,00	max	1,04	max	9,11	1,44	2,17	3,61
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	min	0,91	min	8,02	1,26	1,91	3,17
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1	2.600,00	max	0,94	max	8,25	1,30	1,97	3,27
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1	62,00	min	0,45	min	4,00	0,62	0,95	1,57
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-	min	3,40	min	29,93	4,70	7,13	11,83
23	Mense, birrerie, amburgherie	-	-	min	2,55	min	22,40	3,53	5,34	8,87
24	Bar, caffè, pasticceria	2	296,00	min	2,56	min	22,50	3,54	5,36	8,90
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4	549,00	min	1,56	min	13,70	2,16	3,26	5,42
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	min	1,56	min	13,77	2,16	3,28	5,44
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	4,42	min	38,93	6,11	9,27	15,38
28	Ipermercati di generi misti	-	-	min	1,65	min	14,53	2,28	3,46	5,74
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	min	3,35	min	29,50	4,63	7,03	11,66
30	Discoteche, night club	-	-	min	0,77	min	6,80	1,06	1,62	2,68
31	Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		64	12.961,38							